Repertorio n /2024	
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER	
L'INFANZIA.	
CIG	
**********	
L'anno 2024, il giorno del mese di, in un ufficio	
del Palazzo Civico in Piazza Europa n. 1 - La Spezia	
TRA	
Massimiliano Curletto, nato a Lucca il 06/07/1966 e domiciliato per	
la carica presso il Civico Palazzo, che agisce nella sua qualità di	
Dirigente dei Servizi Educativi facoltizzato, ai sensi dell'art. 107 del	
D.Lgs. n. 267/2000 a stipulare i contratti in nome e per conto del	
Comune della Spezia C.F. e P.IVA 00211160114 (di seguito Comune)	
ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione	
n del che si allega sotto la lettera	
A)	
E	
CF:	
residente in, domiciliato per la carica presso	
la sede della società, in qualità di legale rappresentante (oppure	
Procuratore Speciale, come da procura di cui infra) dell'impresa	
con sede legale in,	
Via, iscritta al	
registro delle imprese di ;;	

si trova nel libero e pieno esercizio dei propri	
poteri, come risulta da Visura CCIAA in corso di validità, agli atti	
dell'ufficio Cuac.	
Il Sig agisce nel presente atto in forza di	
procura conferita dal Direttore Generale di, con	
atto a rogito notaio, Rep. n, che si	
allega sotto la lettera B) e che il Sig conferma ad	
oggi pienamente valido ed efficace.	
PREMESSO CHE	
- con Determinazione Dirigenziale n del/2024	
veniva indetta gara a procedura aperta per l'affidamento a terzi, in	
regime concessorio, della gestione dei servizi educativi per l'infanzia	
dettagliati nella documentazione di gara, da aggiudicarsi con il	
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
- con Determinazione Dirigenziale n del	
che si allega sotto le lettera A), in esito al regolare svolgimento della	
procedura, secondo quanto indicato nei verbali di gara, la	
concessione veniva aggiudicata a come sopra	
individuata (di seguito Concessionario);	
nell'intesa che quanto contenuto e/o richiamato nei predetti atti, e	
negli allegati agli stessi, costituisca le premesse del presente	
contratto e lo chiarisca e lo integri per le parti eventualmente omesse	
e/o mancanti, stabilendo inoltre che dette premesse siano parte	
integrante del presente contratto, le parti come sopra rappresentate,	
di comune accordo, con reciproco impegno	

# **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

# Articolo 1

OGGETTO	
1. Il Comune, in persona del Dirigente Dott. Massimiliano Curletto	
come sopra facoltizzato, affida in concessione alla ditta	
la gestione dei servizi educativi per l'infanzia	
0/3 anni dettagliati all'art. 4 del capitolato d'oneri allegato sub c).	
La ditta in persona del legale rappresentante (oppure	
Procuratore Speciale) dott, come sopra	
generalizzato, accetta senza riserva alcuna.	
2. Le strutture che ospitano i suddetti servizi, individuate al	
medesimo art. 4 del capitolato d'oneri, vengono date in consegna al	
concessionario nello stato di fatto in cui si trovano, ai soli fini della	
gestione dei servizi educativi per l'infanzia 0/3 anni oggetto di gara.	
Le strutture sono attrezzate ed arredate per l'immediato avvio della	
gestione dei servizi cui sono dedicate.	
3. L'affidamento avviene alle condizioni, clausole e disposizioni	
contenuti nei seguenti atti e documenti, che costituiscono parte	
integrante e sostanziale del presente contratto:	
- Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n del	
, allegato A);	
- Procura speciale, allegato B)	
- Capitolato d'oneri, allegato C)	
- Offerta tecnica, allegato D)	
- Offerta economica allegato E)	

Piano Economico e Finanziario allegato F)	
Articolo 2	
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
1. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, gli obblighi, i termini	
ed in generale le condizioni del contratto sono contenute, oltre che	
nel capitolato d'oneri, nell'offerta presentata in sede di gara e nel	
presente contratto, anche nella normativa applicabile alle prestazioni	
oggetto del contratto, vigente o che entri successivamente in vigore.	
2. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni a regola	
d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche in vigore,	
nonché di quelle che dovessero intervenire nel corso della durata del	
contratto.	
3. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il	
Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale	
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti.	
4. In nessun caso il Concessionario potrà interrompere o sospendere	
il servizio, fatte salve cause forza maggiore, come disciplinato dal	
capitolato d'oneri.	
5. Il Concessionario si impegna, su richiesta del Comune, ad	
apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi	
necessari ad assicurarne la più efficiente esecuzione e la maggior	
qualità delle prestazioni, senza che da ciò derivi alcun onere per il	
Comune rispetto alle condizioni fissate nel contratto, secondo quanto	
indicato all'art. 24 del Capitolato d'oneri.	

6. Il Concessionario si obbliga a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti aziendali, nella struttura d'impresa e nei suoi organismi tecnici ed amministrativi; tutta la documentazione creata o predisposta dal Concessionario nel corso dell'esecuzione del contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa del Comune.

#### Articolo 3

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

- 1. La durata del presente contratto è di **quattro** anni, con decorrenza dalla data di inizio effettivo della gestione che si indica presuntivamente nel 1 ottobre 2024. In ragione della natura dei S.E. e dei bisogni che sono preposti a soddisfare il Comune si riserva la facoltà di ordinare all'Impresa di avviare l'esecuzione anticipata della gestione anche prima della stipula del contratto, con apposita comunicazione da far pervenire all'Impresa stessa tramite PEC. Nel caso in cui il servizio non venga avviato per causa imputabile all'Impresa verrà applicata la sanzione penale secondo le previsioni del capitolato d'oneri e del suo allegato "Penali"; decorsi inutilmente 30 giorni si procederà alla risoluzione per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.
- 2. In casi eccezionali il contratto potrà essere prorogato esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni contrattuali.

5. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma, il presente contratto alla scadenza cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale tra le parti o obbligo di preavviso.

# **Articolo 4**

# **VALORE DELLA CONCESSIONE**

1. Il valore economico complessivo de	lla concessione, è di euro
(	/00), come risulta
dall'offerta economica e dal Piano Econo	mico Finanziario presentati
in sede di gara, che si allegano quale pa	rte integrante e sostanziale
al presente contratto sotto le lettere E) e	d F).
2. Le tariffe mensili per la fruizione di cia	ascuna tipologia di servizio,
determinate in sede di gara, sono le seg	juenti: euro per il
nido, euro per il nido a tempo para	ziale, euro per i Centri
bambine e bambini ed euro per	le sezioni primavera.
3. Alle famiglie provenienti dalle	graduatorie comunali il
Concessionario si impegna a praticare le	tariffe mensili definite dalla
Giunta Comunale; poiché al Concessi	onario è fatto obbligo di
applicare a tale tipologia di utenza t	tariffe agevolate che non
consentono di conseguire l'equilibrio e	conomico finanziario della
gestione, il Comune assicura il contributo	finanziario secondo quanto
disposto dall'art. 7 del Capitolato d'oneri	
4. Le tariffe risultanti dall'offerta econom	ica sono fisse ed invariabili;
decorso il primo anno di vigenza cor	ntrattuale, è consentito al
Concessionario di presentare istanza	di revisione, secondo le

previsioni dell'art. 8 del Capitolato d'oneri.

#### Articolo 5

#### **CANONE DI CONCESSIONE**

- 1. Il concessionario è tenuto a versare al Comune concedente un canone annuo pari ad euro 15.000,00 da versarsi in tre rate quadrimestrali anticipate, con le modalità che verranno comunicate dal Comune. Il canone sarà dovuto dalla data di avvio dei servizi.
- 3. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi legali dalla data di scadenza della rata fino al pagamento. Qualora il ritardo prosegua oltre la scadenza della rata successiva, il Comune della Spezia incamererà le somme spettanti rivalendosi sulla garanzia definitiva, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per inadempienza prevista all'art. 31 del capitolato d'oneri.
- 4. A partire dal secondo anno dall'avvio della gestione il canone di concessione sarà adeguato in base al 75% dell'indice ISTAT FOI.

#### Articolo 6

## **REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

1. In ordine alle cause di esclusione dalle procedure di affidamento e stipula dei contratti pubblici, previste dall'art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, dalle verifiche effettuate non sono emerse cause impeditive all'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto al Concessionario.

#### Articolo 7

#### **DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

1. Il presente contratto viene stipulato dopo l'acquisizione (o

richiesta) della Informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.	
n. 159/2011.	
2. L'Amministrazione potrà comunque esercitare ogni facoltà per	
revoca, risoluzione o recesso prevista dalla vigente normativa	
antimafia.	
Articolo 8	
COPERTURE ASSICURATIVE	
1. Ai sensi dell'art. 11 del Capitolato il Concessionario, che manleva	
il Comune da eventuali danni arrecati a terzi o alle cose per tutta la	
durata dell'esecuzione del presente contratto, ha presentato le	
seguenti polizze:	
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):	
b) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO):	
c) Polizza Infortuni:	
2. Copia delle polizze indicate è agli atti del C.d.R. Centrale Unica	
Acquisti e Contratti in formato digitale.	
3. Il Sig, nella propria qualità, conferma che	
le predette polizze sono ad oggi pienamente valide ed efficaci	
impegnandosi inoltre, anche successivamente alla loro scadenza, a	
comprovare al Comune la vigenza e l'efficacia delle coperture	
assicurative richieste per tutta la durata della concessione.	
Articolo 9	
GARANZIA DEFINITIVA	
1. La garanzia definitiva di cui all'art. 33 del capitolato d'oneri,	
dell'importo di Euro, è stata prestata con Polizza	

Fideiussoria n del, rilasciata	
da contraente agli atti	
dell'ufficio in formato digitale. La garanzia dovrà essere reintegrata	
nel suo ammontare iniziale per ogni ipotesi in cui essa venga in tutto	
o in parte escussa.	
Articolo 10	
PERSONALE	
1. Il Concessionario è direttamente responsabile della sicurezza ed	
incolumità di tutto il personale addetto ad ogni prestazione e/o	
intervento compreso nella concessione. A tal fine si impegna a fornire	
al personale addetto tutti gli strumenti e le informazioni atte a	
garantire detta sicurezza ed incolumità durante lo svolgimento del	
servizio, secondo quanto previsto dal Capitolato d'oneri e da quanto	
in esso richiamato.	
Articolo 11	
DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E SUBAPPALTO	
1. Fatte salve le ipotesi previste dall'art. 189 lettera d) del Codice	
Appalti è vietato al Concessionario cedere ad altri anche solo	
parzialmente il presente contratto a pena di nullità.	
L'art. 32 del Capitolato d'oneri disciplina i termini di ammissibilità del	
subappalto.	
Articolo 12	
PENALI	
Si richiama quanto previsto e disciplinato nell'art. 30 del Capitolato	
d'oneri e nel suo allegato "Penali".	

#### Articolo 13

## TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
 A tal fine il Concessionario ha comunicato al Comune della Spezia, con pec prot. E-\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le persone delegate ad operare su di esso.
 Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

### Articolo 14

#### **OBBLIGHI DI CONDOTTA**

1. Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune della Spezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2013 e aggiornato con deliberazione G.C. n. 354/2022. La violazione dei suddetti obblighi costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 15**

#### **OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario,

attesa la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dal Comune, in qualità di Titolare del

- 2. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dal Comune, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'allegato al precedente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "Privacy", nonché in ogni altro atto di natura contrattuale contenente ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
- 3. Il Gestore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica/istituzionale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.
- 4. In caso di inadempienza da parte del Concessionario degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal contratto in materia di

protezione dei dati personali, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

#### Articolo 16

#### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

- 1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Comune di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatti salvi gli atti pubblici amministrativi.
- 2. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di dati, notizie o documenti di cui sia venuto in possesso in ragione del contratto.

#### **Articolo 17**

#### TRATTAMENTO DATI DEL CONCESSIONARIO

Il Comune della Spezia, in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali del Concessionario, compresi quelli sensibili e giudiziari, contenuti o rilevabili dal presente contratto, in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali regolate dal d.lgs. n. 36/2023. I dati del Concessionario potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Istituti di credito, Uffici Postali, Istituti assicurativi, INPS, INAIL, Tribunale, Agenzia delle entrate, Ufficio territoriale di Governo, Polizia giudiziaria, Osservatorio sugli appalti pubblici, Equitalia ed altri qui non specificati. Il conferimento dei dati di cui al presente contratto, ed altri che si rendessero necessari, è obbligatorio e la mancata loro fornitura, totale o parziale, potrà comportare l'impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che riguardano il Concessionario.

#### Articolo 18

# **RISOLUZIONE - ESECUZIONE IN DANNO**

Il presente contratto ed il capitolato indicano le fattispecie di inadempienza del Concessionario per le quali, oltre che a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023 ove applicabili o comunque per le ipotesi previste espressamente dalla normativa vigente, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., a

seguito della sola dichiarazione stragiudiziale di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata a mezzo PEC, incamerando la garanzia definitiva a titolo di penale ed indennizzo, e fatto salvo il diritto ad ottenere dal Concessionario il risarcimento del danno.

#### Articolo 19

# REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE. EQUILIBRIO

#### **ECONOMICO FINANZIARIO**

Le parti danno atto e riconoscono che l'Equilibrio Economico Finanziario relativo allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto è desumibile dal valore assunto dal seguente indicatore di equilibrio desunto dal Piano Economico Finanziario allegato al presente contratto:

Margine Operativo Lordo/Ricavi propri.

L'impresa è tenuta a perseguire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione adottando ed aggiornando alle migliori prassi e metodologie – anche innovative - le misure organizzative che, garantendo le finalità e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico perseguiti dal Comune ed individuati all'art. 1 del Capitolato d'oneri, favoriscano l'ottimizzazione delle risorse (umane, materiali e finanziarie) disponibili.

Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario, così come il determinarsi di uno qualsiasi degli eventi di seguito elencati, qualora determini una variazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, con uno scostamento superiore al 10%, comporterà la revisione della

Concessione:

- a) variazioni apportate dal Comune concedente rispetto a presupposti e condizioni di base del PEF;
- b) introduzione/modifica di norme legislative o regolamentari, sopravvenute rispetto alla data di presentazione dell'offerta, che comportino maggiori oneri di realizzazione dei servizi oggetto della concessione e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari, nuove condizioni e/o oneri di gestione per gli stessi, diversi da quelli che pertengono all'organizzazione propria dell'impresa (ad esempio norme giuslavoristiche e fiscali);
- c) riconoscimento al Concessionario di eventuali contributi pubblici;
- d) assunzione di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali che impongano di apportare varianti alla gestione rispetto a quanto previsto e concordato, purché le variazioni così imposte non siano rese necessarie da inadempimenti imputabili al Concessionario;
- e) eventi di forza maggiore; si intende per evento di forza maggiore una condizione oggettivamente imprevedibile che non solo impedisca la regolare esecuzione del contratto alle condizioni stabilite, ma che renda inoltre inefficace qualsiasi misura del concessionario diretta ad eliminarlo, posto che l'evento non deve essere dipeso da azioni od omissioni riconducibili al concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, calamità naturali,

Qualora si verifichi uno qualsiasi degli eventi sopra descritti, si procederà alla revisione del PEF mediante rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario. Nel caso in cui le

querra, pandemia.

variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte o gli eventi determinatisi risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere riequilibrata in favore del Comune concedente.

#### Articolo 20

# MODALITÀ DI RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE.

Al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi descritti nel precedente art. 19, che comportino la revisione del contratto di Concessione, la Parte che intenda attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto, a mezzo P.E.C., all'altra Parte, con l'esatta indicazione delle ragioni e dei presupposti che abbiano comportato una alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario del PEF; tale comunicazione dovrà essere supportata da idonea documentazione comprovante la denunciata alterazione di equilibrio. Ai fini della rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario e della valutazione dell'impatto delle misure di riequilibrio si utilizzerà il Piano Economico Finanziario. Il procedimento di riequilibrio dovrà essere attuato secondo quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai medesimi fini, le Parti potranno adottare, anche in parziale o totale concorso fra loro, i seguenti criteri:

- a) eventuali variazioni di natura qualitativa e/o quantitativa dei servizi posti a carico del Concessionario;
- b) erogazione di contributi una tantum;
- c) rideterminazione delle tariffe;

d) possibile prolungamento del periodo di concessione.

Resta ferma la facoltà delle Parti di convenire ogni altro criterio volto a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario. La rideterminazione dell'Equilibrio Economico Finanziario deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario come da capitolato d'oneri e matrice dei rischi allegata al presente contratto. Gli eventuali costi di modifica e/o predisposizione del PEF derivanti dalla procedura di riequilibrio saranno a carico del Concessionario, ma dovranno essere imputati al PEF di riequilibrio.

#### Articolo 21

#### **FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie inerenti il contratto in oggetto è competente il Foro della Spezia.

#### Articolo 22

# **SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, sono a carico esclusivo della Concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1, comma 1/bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007. (Se ricorra il caso): Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 6, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, in quanto l'impresa contraente è organismo non lucrativo di utilità sociale (ONLUS) di diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt.

4 e 89 comma 7 del d.lgs. n. 117 del 2017.	
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono	
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la	
registrazione in misura fissa ai sensi del combinato disposto degli	
artt. 5 dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
L'I.V.A. è da corrispondersi, nella misura e con le modalità di cui al	
D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, dal Concessionario che, ai sensi	
dell'art. 18, con le modalità di cui all'art. 21, la addebiterà al Comune	
a titolo di rivalsa. Si richiama quanto previsto dalla lettera b) del	
comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha	
introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 – ter in	
forza del quale l'Ente nell'effettuare il pagamento trattiene l'I.V.A.	
che dovrà poi versare nelle casse dell'Erario (split payment).	
**************************************	
Lotto conformato o cottoscritto digitalmento ai conci dell'art. 1	
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 1,	
comma 1, lettera s) del d.lgs. 82 del 7/03/2005 e ss.mm.ii. – Codice	
dell'Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli atti e	
documenti allegati in file unico PDF/a comprensivo del corpo del testo	
ed allegati.	
p. il Comune della Spezia	
p. il Concessionario	
*************	
REPUBBLICA ITALIANA	
COMUNE DELLA SPEZIA	
Io sottoscritto Dott. Sergio Sortino, nella mia qualità di Segretario	
-	

Comunale del Comune della Spezia, attesto che, identificato mediante carta d'identità n	
rilasciata daile con scadenza il	
e, da me conosciuto	
personalmente, hanno sottoscritto, in mia presenza, il presente atto,	
nonché gli allegati, mediante apposizione di firma digitale ai sensi	
dell'art. 1, comma 1 lettera s) del codice dell'Amministrazione	
digitale (CAD). Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i	
certificati di firma utilizzati dalle parti, a seguito della verifica da me	
compiuta ex art. 14 D.P.C.M. 22/02/2013, sono risultati validi e che	
il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento	
giuridico.	
La Spezia,	
IL SEGRETARIO GENERALE	
Dott. Sergio Sortino	